

e che pertanto anche dopo la fuga di Giovanni l'attuale continuava in tutta la sua forza: che ognuno, eziandio il papa deve obbedire al concilio ecumenico in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma e che il medesimo concilio ha da avere autorità come su tutti i cristiani, così sul papa.¹

Con queste decisioni, mediante le quali si costituì come suprema nella Chiesa una podestà, che come tale non era stata istituita da Cristo,² i padri di Costanza vollero crearsi una base teoretica prima di procedere avanti indipendentemente senza il papa. Ma non ostante la difesa fattane dall'Ailly e da Gerson, questi decreti sulla superiorità del concilio ecumenico non hanno mai potuto ottenere forza giuridica. Usciti da un'assemblea acefala, che non potea essere un concilio ecumenico rappresentando soltanto l'obbedienza pisana, decisi senza l'approvazione d'uno dei papi, dei quali pure uno era il legittimo, decisi in contraddizione coi cardinali in maniera non rispondente all'uso degli antichi concilii da una maggioranza di persone in gran parte non aventi diritto, essi non possono considerarsi che siccome un espediente nella confusione, un atto di violenza. Già dai contemporanei e poi anche più tardi i decreti sono stati interpretati nel senso che in essi la superiorità del concilio al papa sia stata dichiarata soltanto relativamente allo scisma d'allora e forse il loro tenore permette tale spiegazione, ma la vera intenzione degli autori di quelle decisioni fu di imporre alla Chiesa un dogma nuovo da valere universalmente e sconvolgente l'antica dottrina cattolica. Bisogna negare recisamente questo carattere dogmatico a quei decreti perchè allora l'assemblea di Costanza non era un concilio ecumenico rappresentante la Chiesa intera e mai fu data l'approvazione pontificia a queste rivoluzionarie decisioni.³ Il grande errore dei padri di Costanza fu di concepire come norma generale per tutti i tempi ciò, a cui sembra-

¹ Sul testo autentico del decreti v. J. FRIEDRICH in *Sitzungsberichte der Münch. Akad., phil.-hist. Kl.* 1871, 243-251.

² PHILLIPS I, 250-251; HEINRICH nel *Katholik* 1854, II, 157 ss.

³ Il giudizio dato nel testo è del HERGENRÖTHER; v. *Kirchengesch.* II, 78, e *Anti-Janus* 129-130. Cfr. inoltre DÖLLINGEN, *Lehrbuch* II, 1, 303-307; PHILLIPS I, 250 ss.; IV, 435 ss.; DUX I, 165 s.; SCHULTE, *System des Kirchenrechts* 183; HEFTINGER, *Fundamental-Theologie* II, 188 e FERET IV, 74. Cfr. anche SALEMMEIER 313 ss.; THOMAS, *Concordat* I, 153 ss.; 164; PFÜLE in *Stimmen aus Maria-Laach* LXXIX (1910), 198 ss. Sul non riconoscimento da parte di Martino V del decreto sulla supremazia del concilio vedi PETERS nel *Litt. Handw.* 1891, 12; FUNK, *Abhandlungen* I, Paderborn 1897, 489 ss.; VALOIS, *La crise relig.* I, x-xxiv, 91 s. Cfr. anche SCHULTE in *Theol. Lit.-Blatt* di Bonn III, 10 s. e BESS in *Realencyklopädie* di HERZOG XII², 354. Sul contegno di Martino V verso il decreto della supremazia conciliare v. PETERS in *Litt. Handw.* 1891, 12 e FUNK, *Abhandlungen* I (Paderborn 1897), 489 s. Cfr. anche SCHULTE in *Theol. Lit.-Blatt* di Bonn III, 10 s.